

Publicato il 15/01/2021

N. 00007/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00007/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, proposto da

-OMISSIS-

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Croppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza contingibile e urgente n. 1/2021 del 04/01/2020, a firma del Presidente dott. Massimiliano Fedriga, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha imposto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo

*grado di svolgere l'attività didattica tramite il ricorso alla didattica digitale al 100 per cento e
ciò sino al 31/01/2020*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista altresì l'istanza di abbreviazione termini;

Considerato che il ricorso parte dal presupposto che siano emerse enormi problematiche legata all'effettiva efficacia della didattica a distanza sull'apprendimento scolastico dei ragazzi e ciò in quanto , anche a prescindere dalle asserite difficoltà tecniche, che hanno acuito il divario tra coloro che possono e non possono accedere a determinate tecnologie, sarebbe stato accertato un evidente ritardo nel completamento dei programmi scolastici nonché nelle modalità e termini di svolgimento di interrogazioni e verifiche. Viene valorizzata altresì la negativa incidenza della didattica a distanza sulla salute psico-fisica dei ragazzi a cui è negata la presenza in aula.

Considerato altresì :

che il ricorso non mette in dubbio il potere della Regione di adottare misure più restrittive di quelle dettate a livello nazionale con i vari DPCM succedutesi a far tempo dall'adozione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 e in virtù della previsione di cui all'art. 1 comma 16 di tale norma, ma contesta, sostanzialmente, l'istruttoria espletata e la motivazione addotta;

che quindi si ritiene che le misure derogative avrebbero dovuto essere, quantomeno, giustificate da dati di contagio "diversi e peggiori rispetto ai precedenti" e che comunque, a prescindere dai dati statistici rilevati, la scelta di non permettere l'apertura delle scuole secondarie dovrebbe ritenersi irrilevante rispetto ad essi perché, essendo le stesse chiuse già dal 16.11.2020, sarebbe evidente che la frequenza scolastica non avrebbe avuto alcuna incidenza al riguardo;

che sarebbe una scelta illogica ed evidenza di una disparità di trattamento rispetto alle aperture di altre attività che, pur avendo contribuito a tale dato statistico, purtuttavia continuano ad essere permesse;

che se ne dovrebbe quindi dedurre che il pericolo che l'ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti;

che, infine, l'ordinanza regionale denoterebbe una specifica contraddittorietà, perché, al fine di contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, ma non verrebbe evidenziato alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica dipendente dalle concrete modalità di effettuazione della didattica ;

che sarebbe stata inoltre del tutto pretermessa ogni valutazione del diritto dell'alunno di veder garantita un'adeguata attività didattica (art. 26 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e artt. 33 e 34 della Cost.) ma, soprattutto, la complessiva tutela al proprio diritto alla salute (art. 32 della Cost.), che sarebbe fortemente compromesso dalla DAD;

che viene quindi chiesta una sospensione cautelare monocratica in considerazione della limitata durata temporale dell'ordinanza, destinata a valere dal 7 al 31 gennaio 2021;

Ritenuto che:

nonostante la limitata durata temporale dell'ordinanza non se ne può tuttavia escludere la portata gravemente dannosa, anche per la salute psico-fisica dei giovani allievi interessati, sicuramente compromessa dall'impossibilità di intrattenere le normali relazioni sociali tipiche di quell'età e connesse alla frequentazione scolastica e che quindi, a tale riguardo, vengono a subire un trattamento diverso e più dannoso rispetto ai giovani di pari età residenti in altre regioni, contraddistinte da dati statistici che non risultano significativamente diversi e peggiori e che sono collocate in analoga fascia di rischio;

che il puntuale rispetto da parte delle istituzioni scolastiche di tutta la normativa di sicurezza e l'attivazione del già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale possono, d'altro canto, ritenersi sufficienti ad evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente, in presenza di significative modifiche di tale situazione;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza di misure cautelari monocratiche unitamente a quella di abbreviazione termini che vengono dimezzati, onde permettere la decisione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 27 gennaio 2021;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato ed accoglie l'istanza di abbreviazione termini e ne dispone il dimezzamento. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2021

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così dato in Trieste il giorno 15 gennaio 2021.

**Il Presidente
Oria Settesoldi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.